

Allegato alla deliberazione  
di GC n. 96 del 15/06/2017  
V°: IL SINDACO IL SEGRETARIO

F.to Berti Roberto Cecchetto M.Teresa

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. \_\_\_\_\_

ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL'ART.  
11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 6 DELLA  
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11

In nome della legge

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
\_\_\_/\_\_\_/2017

Nella Segreteria del Comune di Zanè

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del  
Comune di Zanè e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti  
nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.:

- CAVEDON Luca, nato a Schio (VI) il 1 luglio 1967 residente a Schio (VI) in  
Via G. Marzari n. 2, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto  
del Comune di Zanè, che rappresenta ai sensi del T.U.L. Ordinamento E.L. e  
Decreto Sindacale n. 6 del 27 maggio 2015


C.F. e partita I.V.A. 00241790245

- SPAGNOLO Odilla, nata a Zanè (VI) il 03 novembre 1943 ed ivi residente  
in via della Costituzione n. 8, proprietaria dei terreni censiti al Foglio 1°  
mappali n. 606-608-1757 e del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per  
la quota di 3/12;

C.F. SPGDLL43S43M145U

- MARANGON Paola, nata a Thiene (VI) il 06 marzo 1964 residente a Schio  
(VI) in via 2 Camini n. 4

Per copia conforme all'originale ad uso  
amministrativo.



Il Funzionario Incaricato

*[Handwritten signature]*

*Spagnolo Odilla*  
*Spagnolo Luca*  
*Spagnolo Cecilia*  
*Marangon Paola*

C.F. MRNPLA64C46L157U

- PERON Eugenio Mariano , nato a Schio (VI) il 21 agosto 1959 residente a Schio (VI) in via 2 Camini n. 4

C.F. PRNGMR59M21I531R

, proprietari in comunione dei beni del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per la quota di 3/12;

- SPAGNOLO Katusca, nata a Thiene (VI) il 22 dicembre 1973 residente a Sarcedo (VI) in via Roma n. 26

C.F. SPGKSC73T62L157O

, nuda proprietaria del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per la quota di 1/12;

- SPAGNOLO Leonia, nata a Thiene (VI) il 04 gennaio 1969 residente a Cittadella (PD) in via C. Bianchi n. 29/2

C.F. SPGLNE69A44L157S

, nuda proprietaria del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per la quota di 1/12;

- SPAGNOLO Morena, nata a Thiene (VI) il 25 giugno 1971 residente a Montecchio Precalcino (VI) in via Capitelli n. 2

C.F. SPGMRN71H65L157G

, nuda proprietaria del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per la quota di 1/12;

- MARCHESIN Bruna, nata a Zanè (VI) il 16 dicembre 1944 ed ivi residente in via Vivaldi n. 8

C.F. MRCBRN44T56M145I

, usufruttuaria del terreno censito al Foglio 1° mappale n. 336 per la quota di

3/12;

, che nel proseguo potranno essere indicati per brevità anche "Ditta proponente".

Detti signori componenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e col mio consenso alla presenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, per il quale si premette:

- il Comune di Zanè è dotato di Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, approvato nella conferenza dei servizi in data 03.05.2012, il cui verbale di approvazione è stato ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 808 del 07.05.2012, pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 29.05.2012 e del Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23 marzo 2016, esecutivo dal 09 aprile 2016;

- l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l'amministrazione procedente di *"concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo"*;

- l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede da parte dei Comuni, delle Province, della Regione la possibilità di *"concludere accordi con soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico"*, confermando che tali

Spazio  
Lavinia

Spazio  
Katerina

Spazio  
Keren

Spazio  
Bianca

Spazio  
Della

Testimoni  
Paoletta

Testimoni  
Paoletta

accordi *“costituiscono parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accedono”*;

- gli accordi di cui al sopra citato art. 6 della L.R. 11/2004 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

- il Comune, nell'ambito della propria attività pianificatoria, ritiene che la stipula di accordi formati ai sensi dei richiamati art. 11 della Legge 241/1990 e art. 6 della L.R. 11/2004 possa costituire valido strumento per recepire nella pianificazione iniziative di incidenza strategica sull'assetto del territorio, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e efficienza consacrati dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11/2004, e senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- con deliberazione n. 7 del 15/04/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il *“Documento del Sindaco”*, provvedimento programmatico preliminare del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. con allegati i *“criteri e modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica”* nell'ambito degli accordi pubblico-privati in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

- la Ditta proponente ha depositato agli atti del Comune in data 18/05/2016, prot. n. 5357 del 20/05/2016, una richiesta di inserimento terreni nella Prima Variante al Piano degli Interventi, con la quale ha manifestato la volontà di trasformare un'area a destinazione agricola in area edificabile C1.3

residenziale di completamento;

- l'intervento proposto di tipo residenziale è previsto in Comune di Zanè, in Via Vivaldi, su terreni di proprietà della Ditta proponente censiti al Catasto Terreni al Fg. 1° mappali n. 336 parte-606 parte-608 parte -1757 parte;
- l'area interessata dalla richiesta/accordo è a destinazione urbanistica agricola ;
- l'ipotesi progettuale presentata dalla "Ditta proponente" ha per oggetto la trasformazione urbanistica del lotto in z.t.o. C1.3 - residenziale di completamento - per una superficie di mq. 955 finalizzata alla realizzazione di una volumetria di 995 mc non a fini familiari;
- secondo i criteri perequativi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2015 l'intervento proposto comporta la corresponsione della quota perequativa calcolata come di seguito:

Richiedenti	MC richiesti	Esenzione esigenze familiari mc	Ampliamento soggetto a perequazione mc	Mq terreno edificabile corrispondente If= 1,0 mc/mq	Valore iniziale Vi terreno agricolo €/mq	Valore finale Vf terreno edificabile €/mq	Plusvalore (Vf - Vi)	Valore perequativo (33% plusvalore)
Spagnolo Odilia, Marangoni Paola, Paron Eugenio, Mariano, Spagnolo Katusco, Spagnolo Leonia, Spagnolo Morena, Marchesin Bruna - non soggetta a Bonus Familiare- residenziale If 1,0 mc/mq	955	0	955	955	14,00	114.600	101.230	33.406

- in relazione ai criteri perequativi fissati, la "Ditta proponente" si impegna all'erogazione di una somma di complessivi Euro 33.406,00 calcolata secondo i criteri di perequazione stabiliti dal Consiglio Comunale, per la futura realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale in base al programma annuale e triennale delle opere pubbliche;
- la L.R. n. 11/2004, all'art. 2, enuncia gli obiettivi cui la pianificazione deve conformarsi, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di coerenza

*Spagnolo Odilia, Marangoni Paola, Paron Eugenio, Mariano, Spagnolo Katusco, Spagnolo Leonia, Spagnolo Morena, Marchesin Bruna - non soggetta a Bonus Familiare- residenziale If 1,0 mc/mq*

programmatica, attendibilità ed efficacia nel governo del territorio;

- l'Amministrazione Comunale è intenzionata a perseguire il prevalente interesse pubblico attraverso un'apposita previsione urbanistica per la realizzazione dell'intervento proposto e mediante la stipulazione di un accordo con i soggetti privati interessati a salvaguardia dell'interesse pubblico;

- la proposta presentata dalla ditta proponente costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e sarà soggetta alle medesime forme di pubblicità e partecipazione così come previsto dagli artt. 2 e 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- sussistono le condizioni che legittimano l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004 alla fattispecie, poiché la natura ed il carattere dell'iniziativa in oggetto esprimono contenuti di indiscutibile interesse generale;

- con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di accordo sulla base della quale è stata formalizzata la presente proposta di accordo;

- successivamente, con deliberazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2016, il Consiglio Comunale ha approvato la Prima Variante al Piano degli Interventi del Comune di Zanè,

#### QUANTO SOPRA PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra il Comune di Zanè, tramite il Responsabile del Servizio, Arch. Luca Cavedon e la Ditta proponente, nella persona dei sigg. Spagnolo Odilla, Marangoni Paola, Peron Eugenio Mariano, Spagnolo Katusca, Spagnolo Leonia, Spagnolo Morena e Marchesin Bruna , si conclude il seguente accordo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 della L.R.



superficie di mq. 955 finalizzata alla realizzazione di una volumetria di 955 mc. per la costruzione di un edificio ad una sola unità abitativa non per esigenze a fini familiari, come da allegata planimetria;

- perequazione urbanistica conforme agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15/04/2015.

COMUNE:

il Comune intende operare con la realizzazione di opere di notevole interesse pubblico, sulla base del programma annuale e triennale delle opere pubbliche.

*Articolo 5 – Adempimenti e obblighi*

Gli obblighi che i soggetti sottoscrittori assumono nel presente accordo sono i seguenti:

DITTA PROPONENTE:

la ditta proponente in relazione ai criteri di perequazione stabiliti dal Consiglio Comunale si impegna a versare la somma di complessivi Euro 33.406,00, che di comune accordo sarà interamente versata dalla sig.ra Spagnolo Odilla, secondo le seguenti modalità:

- 20% alla stipula dell'accordo tra Comune e soggetto privato;
- 80% a saldo, al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato.

COMUNE:

il Comune si impegna a modificare la propria pianificazione urbanistica (Prima Variante al Piano degli Interventi) mediante la trasformazione dell'area di proprietà della Ditta da z.t.o. agricola in area edificabile C1.3 residenziale di completamento. Tali terreni sono individuati nelle planimetrie che si allegano, sub lett. A).





una superficie di mq. 955 finalizzata alla realizzazione di una volumetria di 955 mc per la costruzione di un edificio ad una sola unità abitativa non a fini familiari sui terreni di proprietà della Ditta proponente ubicati in Via Vivaldi a Zanè e censiti al Catasto Terreni al Fg. 1° mappali n. 336 parte - 606 parte - 608 parte - 1757 parte.

#### Articolo 7 – *Efficacia*

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Consiglio Comunale di Zanè non dovesse approvare la prima Variante al Piano degli Interventi, il presente Accordo si risolverà di diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia senza che il privato possa pretendere alcunchè o risarcimento alcuno.

L'efficacia del presente accordo è legata alla conferma delle sue previsioni nella Prima variante al Piano degli Interventi già approvata.

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la parte proponente già al momento della formalizzazione/sottoscrizione della proposta mentre lo sono per il Comune a seguito dell'approvazione della proposta in Consiglio Comunale.

Nel caso in cui la Prima Variante al Piano degli Interventi venisse approvata con contenuti solo parzialmente conformi a quelli proposti dalla Ditta proponente, il presente accordo diverrà automaticamente inefficace se entro i successivi 270 giorni (9 mesi) le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o sostitutivo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, così come nell'ipotesi di inadempimento della Ditta proponente che determini la risoluzione del presente accordo, il Comune avrà la facoltà di soprassedere dal rilascio di

provvedimenti amministrativi per l'area in oggetto, ivi compresi i titoli edilizi relativi agli interventi privati, e di modificare le scelte pianificatorie senza dover riconoscere alcun indennizzo alla Ditta proponente.

Articolo 8 – *Estensione degli impegni e dei vincoli*

La Ditta proponente assume le obbligazioni di cui al presente accordo per sé, successori ed aventi causa anche a titolo particolare e comunque si obbliga, in caso di alienazioni o di costituzioni di diritti reali relativi ad aree od edifici inclusi nell'ambito, a trasferire in capo agli aventi causa tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo che all'atto del trasferimento non fossero, in tutto o in parte, adempiuti.

Articolo 9 – *Inadempimento e garanzie*

La violazione del presente accordo ad opera della Ditta proponente comporta l'incameramento, a favore del Comune, della penale a garanzia, di cui all'art. 6 del presente accordo.

Articolo 10 – *Spese e regime fiscale – Formalizzazione*

Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico della Ditta proponente che dichiara di assumerle, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente accordo.

Articolo 11 – *Controversie*

In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti, le stesse sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.

Articolo 12 – *Norme di rinvio*

Per quanto non previsto trova applicazione il c.c. in quanto compatibile e la Legge 241/1990 e s.m.i.

Spagnolo Solito  
P. F. N. M.  
Korangan Paolo  
Spagnolo Bruna  
Spagnolo Moreno  
Spagnolo Katusca  
Spagnolo Luca

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nove pagine intere e quanto si legge di questa decima, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già preso visione, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante l'acquisizione digitale della firma autografa, e successiva sottoscrizione digitale del sottoscritto del file di conversione del cartaceo firmato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SPAGNOLO ODILLA

MARANGONI PAOLA

PERON EUGENIO MARIANO

SPAGNOLO KATTUSCA

SPAGNOLO LEONIA

SPAGNOLO MORENA

MARCHESIN BRUNA

IL SEGRETARIO COMUNALE



*Marzupin Paola*  
*Paola Marzupin*  
*Spaziosi Laura*

